

**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
ATTIVITA' SPORTIVE**

**DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI ORGANI SPORTIVI
DELL'ACI
n. 18 /2017**

Il giorno 27 luglio 2017 il Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente degli Organi Sportivi di ACI ha adottato la seguente deliberazione in via d'urgenza;

Premesso che l'art. 64, 3° comma, del Regolamento di Giustizia ACI prevede che "il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno;

Tenuto conto che tale formulazione non consente di dedurre con certezza che la sospensione dei termini si applichi anche alle indagini preliminari svolte dalla Procura Federale, così come era invece esplicitamente previsto nella precedente normativa (art. 150, 4° comma, del RNS 2014, vigente fino all'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia);

Tenuto conto altresì che la sospensione dei termini applicata anche all'attività della Procura Federale rappresenta una esigenza funzionale al buon andamento della giustizia sportiva, in particolare per l'indisponibilità nel mese di agosto dei testimoni e degli indagati, e che l'applicazione di tale istituto garantisce la piena attuazione del principio del contraddittorio espressamente previsto dall'art. 44, 4° comma, del Regolamento di Giustizia;

Tenuto conto non da ultimo che la sospensione in questione evita la conseguenziale compressione del diritto di difesa a seguito di un avviso di intendimento di deferimento effettuato nel mese di agosto, nonché la difficoltà di avvalersi del Ministero di un avvocato di fiducia (art. 44, 4° comma, del Regolamento di Giustizia) evidentemente indisponibile nel periodo di sospensione vigente nella giustizia ordinaria;

Vista l'urgenza di assumere una decisione nel merito;

Preso atto del parere favorevole espresso via e.mail dalla Giunta Sportiva di interpretare estensivamente le disposizioni dell'art. 64, 4° comma, del Regolamento di Giustizia ACI come ricoprenti anche il periodo delle indagini preliminari;





Automobile Club d'Italia

SPORT

Visto quanto disposto dall'art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, che conferisce al Presidente il potere di adottare, anche con consultazione epistolare (compreso il fax e/o la e-mail), provvedimenti indifferibili ed urgenti nelle materie di competenza della Giunta Sportiva, che devono essere sottoposti a ratifica dello stesso Organo nella prima riunione utile;

DELIBERA

di interpretare estensivamente la disposizione dell'art. 64, 4° comma, del Regolamento di Giustizia ACI ritenendola applicabile anche al periodo delle indagini preliminari in capo alla Procura Federale il cui termine, pertanto, è sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno.

IL PRESIDENTE
(Angelo Sticchi Damiani)